

D.P.R. 16.5.2000, N. 189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 15.7.2000, N. 904 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.7.2000, n. 159 e nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 15.7.2000, n. 6)

PARTE I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D' INTERESSE STORICO

Articolo 1

(Principi generali)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.

2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I. concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Articolo 2

(Interventi della Chiesa cattolica)

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 3

(Interventi dello Stato)

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispone un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le Soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi

da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette Scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'Amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

Articolo 4

(Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato)

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.

3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.

4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle Soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.

6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato. [Parte II:omissis....]

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

(Attuazione della presente intesa)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.